



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4437 del 27-04-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/cr

Roma, 27 APR 2010

Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Bergamo
Rotonda dei Mille, 1
24122 Bergamo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 106/2010 – Modalità di espressione del voto nelle delibere relative ai procedimenti disciplinari

Con riferimento alla prima parte del Vostro quesito del 1° aprile u.s., con cui si richiede di sapere se nei verbali del Consiglio con i quali viene deliberata l'apertura del procedimento disciplinare o l'irrogazione di sanzioni in sede di udienza dibattimentale "sia opportuno sostituire le diciture "all'unanimità degli intervenuti" (oppure "a maggioranza") con una generica indicazione di "raggiunta la dovuta maggioranza", si rileva in via preliminare che l'art. 13 del D. Lgs. n. 139/05, al secondo comma, stabilisce che "Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti", mentre al terzo comma dispone che "Le deliberazioni" del Consiglio dell'Ordine "sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi". In aderenza alle sopra citate disposizioni normative, il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale prevede all'art. 18, secondo comma, in relazione ai provvedimenti deliberati all'esito del procedimento disciplinare, che le "decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio".

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'espressione "raggiunta la dovuta maggioranza" non sia conforme al quadro normativo sopra riportato poiché non consente di individuare la tipologia di maggioranza raggiunta che, nella fattispecie, deve essere la maggioranza dei voti espressi.

In relazione alla seconda parte del Vostro quesito, con cui si domanda "se sia possibile omettere i nomi dei consiglieri che, astenendosi o votando contro, chiedono espressamente la menzione dei propri nomi nei verbali di detti procedimenti", occorre innanzitutto premettere che le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative ai procedimenti disciplinari a carico degli iscritti sono provvedimenti di carattere amministrativo, ai quali si applicano le norme di cui alla Legge n. 241/1990.

Atteso che l'art. 131 c. p. c., relativo alla forma dei provvedimenti in generale, si applica solo ai provvedimenti di carattere giurisdizionale, si ritiene tuttavia che, in ossequio al principio sulla trasparenza amministrativa codificato dalla legge n. 241/1990, qualora uno o più consiglieri dissentano rispetto alla delibera assunta all'esito del procedimento disciplinare e facciano espressa richiesta motivata di menzione a verbale del proprio nome o di riportare in esso determinate dichiarazioni,

analogamente a quanto previsto dalla procedura ex art. 131 c. p. c., tali nominativi o dichiarazioni dovranno essere acquisiti mediante la redazione di apposito verbale sommario, conservato, in busta sigillata, a cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine presso la cancelleria dell'ufficio.

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.